



REPUBBLICA ITALIANA

3/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE

CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Carmela de Gennaro	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Donatella Scandurra	Consigliere
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **59915** del registro di segreteria, proposto da **CANTAFFA Giuseppe**, nato a Vallefiorita (CZ) 22.5.1955 (c.f. CNTGPP55E22I322I), in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'**ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II ONLUS** (p.iva 97068890793), rappresentato e difeso dall'avv. Carbone Giacomo (*giacomo.carbone@avvocaticatanzaro.legal-mail.it*) ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti;

contro

il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Calabria;

il Procuratore Generale della Corte dei conti;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 57/2022 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, pubblicata in data 14 marzo 2022.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza del 1.12.2023, il relatore, il P.M., nella persona del V.P.G. Giancarlo Astegiano, nonché il difensore dell'appellante, come da verbale di causa;

Svolgimento del processo

Con l'epigrafata sentenza la Sezione territoriale, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato il Cantaffa, nella veduta duplice qualità, al pagamento dell'importo di € 47.531,56, oltre accessori, a titolo di responsabilità amministrativo-contabile dolosa derivante dalla presentazione - in occasione della richiesta di un finanziamento pubblico, a valere sul fondo FESR 2007/2013, destinato a sostenere interventi di realizzazione, potenziamento e riqualificazione di centri diurni per anziani - dichiarazioni sostitutive di certificazione, poi rivelatesi infedeli, circa la compresenza dei requisiti richiesti per l'ottenimento del contributo.

In particolare, l'*immutatio veri* si sarebbe sostanziata nella inesistenza di vincoli urbanistici, edilizi e archeologici, tali da ostacolare il rilascio delle prescritte autorizzazioni necessarie ai lavori di ristrutturazione dell'immobile, sito nel comune di Palermiti (CZ), nella disponibilità della predetta Onlus, per le destinazioni d'uso previste dal predetto finanziamento.

A mezzo del presente gravame, l'appellante si duole della decisione, ove viene affermata:

- la falsità dell'attestazione circa l'agibilità della struttura in parola,

non avendo tenuto i primi giudici adeguatamente conto, tra l'altro, dell'avvenuto deposito in giudizio dell'originale del certificato medesimo, rilasciato nel 2002 dal comune di Palermiti, in favore della società Fleming, precedente utilizzatrice dell'immobile per finalità analoghe all'odierna associazione appellante;

- l'insistenza dell'immobile *de quo* su un'area di frana attiva, ostativa alla realizzazione dei lavori finanziati, siccome smentita dal parere reso, nell'ottobre del 2019, dallo stesso tecnico incaricato dal comune (geol. Runca), stabilente la classificazione di tale zona nel PAI come di tipo franosa-quiescente, con rischio R3 e, come tale, idonea a consentire interventi edilizi sugli immobili costruiti antecedentemente all'entrata in vigore della predetta pianificazione, quale quello dichiarato dal prevenuto;

- la sussistenza del danno erariale, laddove la veduta assentibilità dei lavori, rende(va), al contrario, perfettamente lecita la percezione del contributo, stante la veridicità delle dichiarazioni rese;

- la sussistenza del dolo, in uno con l'inoperatività della prescrizione dell'azione di responsabilità, dovendosi escludere, in particolare, alla luce delle superiori osservazioni, un doloso occultamento del danno arrecato, conseguendone l'estinzione parziale del diritto risarcitorio con riferimento all'importo della prima rata, liquidata sin dal 13.6.2014.

Conclude, pertanto, l'appellante, in via principale, per la riforma della sentenza e il rigetto integrale della domanda attorea; in via

gradata, chiede dichiararsi la parziale prescrizione dell'azione risarcitoria.

Ha presentato conclusioni scritte la Procura generale, replicando alle avverse argomentazioni e instando per il rigetto del gravame, siccome infondato.

Successivamente, il Cantaffa ha depositato sentenza penale di assoluzione con formula piena sulla medesima vicenda, passata in giudicato.

All'udienza di discussione del giudizio, l'appellante, stante la sopraggiunta assoluzione in sede penale, ha insistito per l'accoglimento del gravame, invocando anche l'applicazione dell'art. 652 c.p.p. Il P.M. si è riportato alle proprie conclusioni scritte.

Motivi della decisione

L'appello è fondato.

Come accennato nell'esposizione dei fatti di causa, è recentemente intervenuta, giusta sentenza n. 1600/2023, pronunciata dal tribunale di Catanzaro, in compositore monocratica, la definitiva assoluzione in sede penale del prevenuto per la medesima vicenda qui in rilievo.

La circostanza, impone, dunque, una completa rivisitazione critica delle (pur doviziose) argomentazioni addotte dalla Sezione territoriale nel motivare la condanna qui appellata.

E ciò in virtù dell'efficacia extrapenale vincolante del giudicato assolutorio, sancita, com'è noto, dall'art. 652 c.p.p., che impone a

questo giudicante di statuire conseguentemente all'accertamento irreattabile dei fatti come avvenuto in tal sede, laddove il danneggiato (nella specie: la Regione Calabria) abbia partecipato al relativo processo mediante costituzione di parte civile, come nel caso che ne occupa.

A tal riguardo, va osservato che la sentenza penale, cui si rimanda per ogni approfondimento, ex art. 17, comma 1, disp. att., c.g.c., nell'assolvere con formula piena il Cantaffa, <<perchè il fatto non sussiste>>, risulta molto puntuale sia nell'escludere la falsità del certificato di agibilità - la cui assenza ha funto da presupposto per la revoca del contributo - sia in ordine all'affermata compatibilità, in base al PAI, dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile finanziato rispetto alle condizioni di rischio franoso quiescente (e non, dunque, attivo) del sito su cui l'edificio insiste (cfr., in particolare, pagg. 9-11).

Tale invincibile accertamento è manifestamente idoneo a escludere l'antigiuridicità della condotta di *immutatio veri* contestata al prevenuto dal requirente in questa sede. E, in ogni caso, pur a voler dare spazio all'autonomia del processo contabile rispetto a quello penale, in presenza di un giudicato assolutorio, appare da escludersi nei fatti così come acclarati, non solo un atteggiamento doloso da parte del prevenuto, circa la *immutatio veri*, ma, altresì, la colpa grave, emergendo, tutt'al più, una negligente incompletezza informativa sulla condizione giuridica dell'immobile che, però, non travalica la mera colpa lieve non rilevante giuridicamente.

Tale opinione non si pone, peraltro, in contrasto con le statuizioni del giudice penale, il quale, nel paventare astrattamente una eventuale residua responsabilità colposa di stampo civilistico-contrattuale in fase esecutiva (irrilevante da un punto di vista criminale), allude implicitamente anche alla “mera” colpa lieve (arg. ex artt. 1218, 1229 e 2043 c.c.).

Concludendo, alla stregua delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata andrà riformata e, per l’effetto, rigettata interamente la domanda risarcitoria avanzata dal pubblico ministero, anche con riferimento alla condanna dei convenuti alle spese di giudizio ivi liquidate, ex art. 186 c.g.c.

La definitiva assoluzione dell’appellante, nella veduta duplice qualità, comporta la condanna della Regione Calabria, quale amministrazione danneggiata, alla rifusione, in suo favore, delle spese di difesa e di giudizio del doppio grado, ex art. 31, terzo comma, c.g.c., nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello iscritto al n. **59915** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo accoglie e, per l’effetto: a) rigetta l’azione risarcitoria promossa dal Pubblico Ministero; b) condanna la Regione Calabria alla rifusione, in favore dell’appellante, delle spese di difesa, nella misura di € 5.318,00, oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali, nonché di giudizio, liquidando queste ultime nella complessiva misura di € 64,00 (Sessantaquattro/00).

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1.12.2023.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Aurelio Laino

F.to Enrico Torri

Depositato in Segreteria il 10 gennaio 2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi